

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCARASCIA, COSSIGA, BERRY, DE MEO, PUCCI ERNESTO, DE LEONARDIS, CHIATANTE, VILLA RUGGERO

Presentata il 26 novembre 1959

Estensione del disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al personale richiamato, ausiliario e aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 settembre 1940, n. 1373, predisposta come è noto allo scopo di disciplinare i richiami a domanda nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, richiami dovuti alle crescenti esigenze eccezionali del momento (dichiarazione dello stato di guerra) porta, all'articolo 5, una lunga serie di limitazioni, evidentemente dettate dal presunto carattere di brevità che la dominante concezione politica del tempo attribuiva all'appena iniziato ciclo bellico 1940-45.

Il citato articolo 5 così si esprime: « *Il servizio prestato dai chiamati temporaneamente per esigenze straordinarie non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, né è cumulabile ad alcun effetto con i servizi precedentemente prestati* ».

Il preconcepito sopra denunciato, vale a dire la iniziale presunzione di una guerra di breve durata che condizionò il legislatore del 1940, stante il ben diverso corso storico degli eventi, non può rimanere ulteriormente a sostegno di norme giuridiche che, per giunta, hanno ancora la pretesa di regolare rapporti di una certa entità, tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed un certo numero di dipendenti. Ciò, si badi bene, avviene a di-

stanza di ben 19 anni e mentre i rapporti stessi, che perdurano, sono da ritenersi per altro verso sostanzialmente mutati, sia in relazione appunto alla loro lunga persistenza e sia per il diverso clima politico in cui sono progrediti.

Sta di fatto che questo personale, per quanto denominato « *chiamato temporaneamente* » è, per la maggior parte, tuttora alle dipendenze dell'Amministrazione suddetta e può vantare, pertanto, oltre 20 anni di servizio, tra effettivo e richiamato.

Tuttavia ostando formalmente il riportato articolo 5 della legge n. 1373 del 1940, esso è ancora trattato a stipendio o paga iniziale, in aperto contrasto con lo spirito e la lettera della legislazione generale in materia di rapporto d'impiego, sia pubblico che privato.

A correzione della palese contraddizione, tra il riportato articolo 5 della legge n. 1373 del 1940 e le attuali norme vigenti in materia, provvede, con l'articolo 1, la presente proposta di legge, proclamando estensibile, al personale in parola, il dettato degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Allo scopo di normalizzare la identica posizione di altre tre categorie, sempre alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica

sicurezza, per cui valgono le considerazioni generali formulate per quella dei richiamati, provvede il successivo articolo 2.

Più precisamente, si tratta di quel benemerito personale di polizia assunto in tempi diversi e con varie denominazioni, dal 1943 in poi, allo scopo di assicurare al Paese l'ordine e la sicurezza di cui aveva estremo bisogno, nei periodi immediatamente successivi alla caduta del regime fascista e seguente cessazione dello stato di guerra. Questo personale, prescelto come è noto tra gli sfollati, i reduci e gli ex combattenti delle nostre Forze armate, ha sempre dato ottima prova di abnegazione e di attaccamento al dovere, per quanto trattato, fino ad oggi, con criteri difformi e pertanto più sfavorevoli rispetto ai colleghi in servizio effettivo.

Le tre categorie di cui sopra possono così classificarsi:

personale assunto per i servizi ausiliari di polizia ferroviaria, in Sicilia, Piemonte, Lombardia, ecc., in forza dei decreti luogote-

nenziali 26 aprile 1945, n. 286, e 21 agosto 1945, n. 601;

personale assunto in qualità di ausiliari, in forza dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, 23 novembre 1946, n. 368, e 10 luglio 1947, n. 687;

personale assunto in qualità di aggiunto, in forza del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

Buona parte del predetto personale ausiliario e aggiunto, a seguito di rigorosa selezione, ebbe modo di passare nei ruoli effettivi del Corpo, mentre il rimanente personale aggiunto viene assorbito, man mano, mediante regolari corsi, in atto presso le scuole di polizia.

Di fronte alle indicate sperequazioni, né il Parlamento né il Governo possono rimanere più oltre indifferenti e pertanto si confida nella sensibilità degli onorevoli colleghi perché la presente proposta di legge venga approvata al più presto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I servizi prestati dal personale richiamato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a norma del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, e della legge 1° settembre 1940, n. 1373, sono computabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici costanti dello stipendio o paga, previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con effetto dalla data di entrata in vigore di esso decreto.

ART. 2.

Identico trattamento compete al personale assunto in servizio temporaneo di polizia a norma dei decreti legislativi luogotenenziali 26 aprile 1945, n. 286, e 21 agosto 1945, n. 601; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, 23 novembre 1946, n. 368, e 10 luglio 1947, n. 687; del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

ART. 3.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi in relazione ai servizi prestati nelle qualità indicate nei precedenti articoli 1 e 2 debbono essere riliquidate o liquidate, con effetto dal 1° luglio 1956, assumendo come ultimo stipendio o paga quello determinato dall'attribuzione effettiva o teorica degli aumenti periodici di stipendio o paga disposti con la presente legge.

ART. 4.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.